

REGOLAMENTO RECANTE

“MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI”

approvato con delibera di Consiglio n. 528/5 del 24.07. 2020

e con

delibera dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti n. 10/2 del 04.09.2020

1. Scopo
 - a. Scopo del presente documento è definire le modalità di verifica e controllo del versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Rieti da parte degli iscritti.
2. Campo di applicazione
 - a. Il contributo annuale di iscrizione è versato da tutti gli ingegneri che risultano iscritti al 1° di gennaio di ogni anno all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti;
 - b. Il versamento del contributo annuale di iscrizione ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del Regio decreto 2537/1925. L'accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti il dovere alla riscossione del contributo e l'obbligo di versamento a carico dell'iscritto;
3. Riferimenti
 - a. Legge n. 1395/1923;
 - b. Regio decreto n. 2537/1925;
 - c. Regio decreto n. 2145/1927;
 - d. DPR 382/1980;
 - e. DPR 137/2012;
4. Termini e definizioni
 - a. Quota annuale, il contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Rieti di cui alla Legge 1395 del 24.6.1923 e del Regio decreto n. 2537/1925;
 - b. Iscritto, l'ingegnere che al 1° gennaio di ogni anno risulta iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Rieti;
 - c. Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine di cui al Regio decreto n. 2537 del 1925;
 - d. Consiglio di Disciplina, il Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di cui al DPR 137/2012.
5. Pagamenti e scadenze
 - a. Il pagamento del contributo annuale di iscrizione deve essere effettuato, da tutti gli ingegneri che risultano iscritti al 1° di gennaio di ogni anno, versando l'importo di € 180,00 entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
 - b. Gli ingegneri che risultano iscritti al 1° gennaio di ogni anno che non versano l'importo di € 180,00 entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno non sono automaticamente cancellati ma vengono sottoposti a procedimento disciplinare che porta alla sospensione a tempo indeterminato e che cessa solo con il pagamento del dovuto.
 - c. Gli ingegneri che versano il contributo annuale di iscrizione dopo il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno sono soggetti al versamento di una mora di € 52,00 oltre l'importo di € 180,00 (versamento complessivo di € 232,00).
 - d. La mora di € 52,00 si applica anche al versamento del dovuto al termine del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina;

- e. ai fini della certezza dei pagamenti e per rendere agevole l'acquisizione dei dati da parte del Consiglio dell'Ordine è istituita presso la Tesoreria dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti un archivio delle quote versate da parte degli iscritti, organizzato per anno, contenente per ciascun iscritto la data e l'estremo di pagamento.
6. Controlli e sanzioni
- a. Ai fini dell'applicazione del punto 5.a il Consiglio dell'Ordine, annualmente ed entro il 31 marzo di ogni anno, procede al monitoraggio dei pagamenti. Tutti gli ingegneri che, alla data del 31 marzo di ogni anno, non risultano in regola con i pagamenti, vengono deferiti al Consiglio di disciplina entro il mese di aprile;
7. Norme generali e finali
- a. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti. Laddove, a fronte del deferimento al Consiglio di Disciplina, l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Consiglio dell'Ordine comunica tempestivamente la circostanza al Consiglio di Disciplina per le determinazioni di competenza;
 - b. Il contributo annuale di iscrizione è dovuto per l'intero anno indipendentemente dalla data dell'iscrizione, è unico, non frazionabile e permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Rieti;
 - c. La determinazione della misura del contributo annuale di iscrizione a carico dell'iscritto avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 1395/1923 e dell'art. 37 del Regio decreto 2537/1925;
 - d. Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti informa annualmente gli iscritti, attraverso comunicazioni di posta elettronica e mediante il sito istituzionale, l'importo del contributo annuale di iscrizione per l'anno successivo e delle modalità di pagamento;
 - e. La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo annuale di iscrizione a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione e nel caso di pendenza di procedimenti disciplinari;
 - f. in caso di sospensione il contributo annuale di iscrizione è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione in relazione al fatto che la sospensione non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Rieti;
 - g. Decorso il termine del 28 febbraio di ogni anno l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti non ha l'obbligo di sollecitare il pagamento all'iscritto inadempiente;
 - h. Il pagamento parziale del contributo annuale di iscrizione non preclude l'attivazione dei procedimenti di cui ai punti precedenti;
 - i. I componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina mantengono il vincolo di segretezza sulle informazioni relative agli iscritti.